Dott. Antonio Marzani
Notaio in Aosta
Via Antonio Gramsci n.7 – Tel. 0165.45626

N.21380 di repertorio N.13649 di raccolta

Verbale di assemblea della "ENVERS S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici aprile duemiladiciotto

12 aprile 2018

alle ore quattordici e quarantacinque

in Aosta, Via Antonio Gramsci n. 7, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, è comparso il signor:

Michel Lucianaz, nato ad Aosta il 26 gennaio 1976 e domiciliato presso la sede della società di cui in appresso;

il quale - su designazione unanime degli intervenuti ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto Sociale - interviene al presente atto quale Presidente dell'odierna Assemblea della società di nazionalità italiana

"**ENVERS S.r.l.**", con sede in Charvensod, Frazione Pont Suaz, capitale sociale € 214.510,00 interamente versato, c.f. - partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Aosta 00601040074, iscritta al R.E.A. al n.AO-52864.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico atto le risultanze dell'assemblea della detta ENVERS S.r.l., qui riunita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

* modificazione e integrazione dello Statuto sociale;

concordato tra gli intervenuti, sul quale essi si dichiarano sufficientemente informati, non opponendosi alla sua trattazione.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente dell'Assemblea signor Michel Lucianaz

constata

- che sono personalmente presenti tutti i soci, titolari dell'intero capitale sociale, e precisamente i Comuni di Charvensod, Gressan, Pollein e Jovençan, in persona dei rispettivi delegati; il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che è presente l'Amministratore Unico in persona di esso comparente;
- che è presente il Revisore Unico in persona del dott.Oscar Bétral;
- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno; e quindi

dichiara

aperta la discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente prende la parola e illustra all'Assemblea la necessità di intervenire sul testo dello Statuto per adeguarlo alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n.175/2016 (cosiddetta "riforma Madìa") il quale prevede alcuni principi di gestione che non sono previsti nel vigente Statuto Sociale e per apportare altre modificazioni che appaiono utili. Più precisamente, le disposizioni statutarie interessate dalle modificazioni sono gli artt.1, 3, 5, 6, 13, 15 e 19.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea - all'unanimità dei voti dei presenti, espressi in modo palese, come constata il Presidente -

Registrato ad
Aosta
il 16/04/2018
al N. 1308 - 1T
€ 356,00

delibera

a) di modificare l'art.1 eliminando dal secondo comma le parole "dell'art.113, comma 5 lett.c) del T.U.E.L." e introducendo in fine il seguente nuovo comma:

"3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, compensi o premi di risultato ai componenti dell'Assemblea dei soci o loro delegati.

E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

b) di così modificare l'art.3:

* eliminando dal primo comma le parole "sia attraverso società controllate e/o collegate";

* abrogando l'attuale punto b) che si riferisce alla gestione della Garderie d'Enfance di Charvensod;

conseguentemente l'ordine alfabetico dei punti viene modificato;

* introducendo all'attuale punto e), dove già è contemplata la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Charvensod, le seguenti parole "ivi compresa la gestione del dispensario farmaceutico di Pila; gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Pollein", con adeguamento grammaticale del seguito del testo;

* introducendo in fine il seguente nuovo comma "5. La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del mandato ad essa affidato dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sulle attività svolte dalla società.";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

c) di così modificare l'art.5:

* introducendo in fine del primo comma il seguente nuovo periodo: "Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

* eliminando dal quarto comma le parole "fermo restando che se il nuovo socio è un soggetto privato, questi dovrà essere scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'113, comma 5, lettera B del TUEL nonché degli artt. 113, comma 1, lettere A e B, e 113bis, comma 1 lettere E ed F della LR Valle d'Aosta n. 54/1998.";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

d) di modificare l'art.6 aggiungendo al secondo comma le parole "nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

e) di così modificare l'art.13:

* sostituendo al primo comma le parole "da un Organo Amministrativo composto da 3 consiglieri o a scelta dei soci da un Amministratore unico designato dai soci pubblici e nominato dall'Assemblea dei Soci." con "di norma,

da un Amministratore unico o, previa delibera motivata dell'Assemblea dei soci con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dai soci pubblici e nominati dall'Assemblea dei Soci. Nella scelta dei componenti il Consiglio di amministrazione, i soci assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.";

* introducendo in fine del secondo comma i seguenti nuovi punti:

"e) coloro che difettano dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente per i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;

f) coloro che versano nelle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

* eliminando dal quarto comma le parole "per non più di due mandati consecutivi";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

f) sostituendo alla fine del primo comma dell'art.15 le parole "Organo Amministrativo" con "Consiglio di Amministrazione";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

g) aggiungendo alla fine del terzo comma dell'art.19 le parole "e dall'art. 13, comma 2, lett. e) ed f), del presente Statuto.";

fermo e invariato il resto dell'articolo;

il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto, nella sua versione aggiornata con le modifiche come sopra deliberate, composto da ventitre (23) articoli e scritto su due fogli, che ai sensi dell'art.2436 ultimo comma del Codice Civile viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (dispensatamene la lettura dal comparente);

h) di delegare l'Amministratore Unico signor Michel Lucianaz ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto sociale tutte le modificazioni (variazioni, integrazioni, soppressioni) che eventualmente fossero richieste dalle Autorità Amministrative in sede di esecuzione delle formalità previste dalla legge.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo o prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea essendo le ore quindici e cinque.

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno, del quale ho dato lettura in assemblea al comparente che, approvandolo, con me lo sottoscrive alle ore quindici e venticinque circa.

Consta di due fogli scritti per cinque pagine intere e per la sesta fin qui.

Firmato in originale: Michel Lucianaz - Antonio Marzani notaio

Statuto di "**ENVERS S.r.l.**"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita, per trasformazione del "Consorzio dell'Envers", la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "ENVERS S.r.l.". Ne sono soci, al momento della costituzione, i Comuni di Charvensod, Gressan, Pollein, Jovençan.
2. La società si configura quale organismo strumentale, a capitale interamente pubblico, per la gestione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "In House" ai sensi degli artt.113, comma 4, e 113 bis, comma 1, lettera E della L.R. 54/1998
3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, compensi o premi di risultato ai componenti dell'Assemblea dei soci o loro delegati.
E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Charvensod.
2. La Società potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. La Società "ENVERS S.r.l." ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta, sia per il tramite di soggetti soci, sia per il tramite di appalti e subappalti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle seguenti attività:
a. gestione immobiliare, ordinaria e straordinaria, logistica e organizzativa del plesso scuole medie sito in località Pont Suaz (comune di Charvensod);
b. costruzione e gestione dell'asilo nido (comune di Charvensod);
c. gestione immobiliare, ordinaria e straordinaria, logistica e organizzativa del Bocciodromo sito in località Les Iles (comune di Gressan) con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande (Bar-Ristorante);
d. gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Charvensod, ivi compresa la gestione del dispensario farmaceutico di Pila; gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Pollein, che ricomprendono: (1) la gestione del magazzino, il commercio al dettaglio di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari; (2) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; (3) l'effettuazione di test diagnostici; (4) l'attuazione di iniziative quali l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la formazione continua per i farmacisti.
2. La società potrà, in via secondaria e occasionale:
e. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;
f. assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.

g. emettere prestiti obbligazionari nelle forme e nei limiti previsti dal codice civile con espresso riferimento alla forma giuridica delle Società a Responsabilità Limitata.
3. Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare, altresì, iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.
4. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "In House Providing", la Società dovrà svolgere la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali componenti la compagine sociale ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.
5. La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del mandato ad essa affidato dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sulle attività svolte dalla società.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata a tempo indeterminato. L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento.
2. La società potrà sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.
3. In caso di scioglimento della società, si provvederà alla messa in liquidazione della stessa e, fatta la liquidazione, il personale e i beni residui conferiti, ai sensi del presente Statuto o di future variazioni, passeranno ai soci in ragione delle quote di partecipazione.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. La Società è a capitale interamente pubblico. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Il capitale sociale è provvisoriamente determinato in € 214.510, quale derivante dal capitale di dotazione dell'ultimo bilancio approvato del "Consorzio dell'Envers". Le quote sono definite in millesimi, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
3. Il valore del capitale e la sua ripartizione tra i soci verrà rideterminato a seguito della perizia di cui all'art. 2343 del Codice Civile che deve essere richiesta dall'Amministratore Unico della società nel termine di tre mesi dalla costituzione di "ENVERS S.r.l.". Nel frattempo, le quote della società sono inalienabili
4. Successivamente alla rideterminazione di cui al punto 3, i soci potranno cedere le proprie quote di partecipazione. Nel caso in cui la cessione delle quote interessino un nuovo socio di cui al successivo comma 6 si adottano le regole previste dal successivo art. 10.
5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6. Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Libro dei soci. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Articolo 6 - Nuovi soci

1. L'ingresso nel capitale di nuovi soci deve essere deliberato dall'Assemblea con voto unanime dei convenuti.

2. L'ingresso del nuovo socio può avvenire, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, tramite la cessione da parte di uno o più soci delle rispettive quote, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art.10.
3. È possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465 e 2466 c.c.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione, messa in liquidazione.

Articolo 8 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c.;
g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
2. Possono altresì recedere dalla Società i soci che non intendano rinnovare o dar luogo ad un nuovo contratto di servizio tra il socio pubblico e la Società stessa e comunque nel caso in cui non sia più configurabile alcun rapporto di "In House Providing" tra il soggetto pubblico e la Società stessa.
3. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
4. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.
5. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
6. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei soci.
7. La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.
8. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Articolo 9 - Esclusione

1. Il socio può essere escluso nei seguenti casi, considerati di giusta causa:
a) si sia reso insolvente;
b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle decisioni della Società;
c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una società concorrente.
2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Articolo 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.
2. Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti sul relativo Libro, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita.
3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.
4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.
5. Ove i soci non fossero interessati all'acquisto si provvederà, previa deliberazione unanime dell'assemblea, all'avvio delle procedure per l'individuazione di un nuovo socio, ovvero alla riduzione del capitale.
6. Le disposizioni del presente articolo in tema di prelazione e di gradimento si applicano anche ai casi di trasferimento di quote a società controllate e/o collegate.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
d) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci;
e) le decisioni inerenti le responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali e le relative azioni da intraprendere;
f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione;
i) l'esclusione dei soci, l'avvio delle procedure per l'individuazione di nuovi soci in caso di cessione di quote a non soci;
j) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento di capitale, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;
k) l'assunzione di partecipazioni in altre società;
l) l'emissione di titoli di debito nei limiti e nelle forme previste dall'art. 2483 c.c.;
m) la trasformazione, la scissione, la fusione della Società;
n) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dell'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
2. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, anche se non espressamente menzionati al comma 1.

Articolo 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori della sede della Società, purché nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la

tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare. Quando occorra, per infruttuosità della prima, una seconda convocazione, la nuova adunanza si deve tenere in giorno distinto. Valgono in tal caso le norme del presente comma.
2. L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:
- entro novembre per l'approvazione del bilancio previsionale e del piano operativo annuale;
- entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.
Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione delle ipotesi indicate nelle lettere F), G), H), J), K); L); M) dell'articolo 11, per cui è richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea.
4. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e dell'Organo Amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
5. L'Assemblea è presieduta da uno dei soci pubblici su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata.
6. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
7. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Amministrazione

1. La Società è amministrata di norma, da un Amministratore unico o, previa delibera motivata dell'Assemblea dei soci con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dai soci pubblici e nominati dall'Assemblea dei Soci. Nella scelta dei componenti il Consiglio di amministrazione, i soci assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.
2. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) coloro che abbiano liti pendenti con la società;
b) coloro che siano legati alla società o alle società da queste partecipate o ai rispettivi comuni soci da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
c) i dipendenti dei comuni soci, salvo che non siano collocati in aspettativa;
d) i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti e comunque connesse all'attività della società;

e) coloro che difettano dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente per i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
f) coloro che versano nelle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
3. La nomina è valida se, prima dell'accettazione della carica, vengono meno le cause di incompatibilità riportate al comma 2.
4. L'Organo Amministrativo resta in carica per la durata di tre esercizi sociali, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
5. L'Organo Amministrativo riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalla legge.
6. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare L'Organo Amministrativo, si dovrà provvedere a norma di legge a convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
7. L'Organo Amministrativo, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto della normativa vigente, del presente Statuto e delle linee di indirizzo e degli obiettivi assegnati dalle amministrazioni comunali controllanti. Ha la facoltà di compiere gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo, all'Assemblea dei soci.
2. I Soci pubblici si impegnano a far sì che L'Organo Amministrativo sia munito dei necessari poteri in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nello svolgimento delle attività affidate.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 15 - Legale rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina da parte dell'Assemblea.

TITOLO VI - BILANCIO, UTILI ED EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Articolo 16 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci

in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 17 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia ed in particolare dell'art. 2483 c.c. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII - ORGANO DI REVISIONE

Articolo 18 - Forma dell'Organo di Revisione

Il Collegio Sindacale è nominato quando si verifichino le condizioni precisate dall'art. 2477 c.c. In caso contrario, il controllo legale dei conti è garantito da un solo revisore.

Articolo 19 - Il collegio sindacale

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, che designa, tra gli effettivi, il Presidente. Essi durano in carica quattro esercizi sociali e possono essere confermati per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio svolto, è stabilito dall'Assemblea dei soci.
3. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c., commi 1 e 2 e dall'art. 13, comma 2, lett. e) ed f), del presente Statuto.
4. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
5. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci supplenti restano in carica fino a nuova decisione dei soci relativa al reintegro del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I sindaci effettivi così reintegrati terminano il mandato assieme a quelli già in carica.
6. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 20 - Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ivi incluse le funzioni di controllo contabile, che esercita nei limiti stabiliti dall'art. 2409 bis, comma terzo, c.c. Si applicano, al collegio, le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. I sindaci devono assistere alle adunanze dell'organo collegiale Amministrativo e dell'assemblea dei soci.
4. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 21 - Revisore dei conti

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un solo revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VIII - CONTROLLO SULLA SOCIETÀ

Articolo 22 - Controllo analogo

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate dai soci pubblici nei confronti della società "ENVERS S.r.l." e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società.
2. L'Organo Amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale, per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, la modifica dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capitale sociale;
3. I suddetti soci pubblici, nelle persone del sindaco o del suo delegato, hanno, inoltre, le seguenti prerogative:
a) analisi dei piani industriali e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
b) approvazioni delle deliberazioni societarie degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.
4. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 3 del presente Statuto, è subordinato al parere favorevole vincolante degli enti locali soci.
5. I Soci pubblici, nelle persone del sindaco o del suo delegato, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale

TITOLO IX - DIPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.